

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1188

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore RONZANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1993

---

Costituzione dell'autonomia della Regione Veneto

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge costituzionale .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Le istanze preoccupate e, spesso, severe di molti elettori impongono alle forze politiche di non procrastinare ulteriormente le riforme istituzionali.

È questa una esigenza alla quale occorre corrispondere con efficacia, tempestività, correttezza e onestà, senza ipocrisie, senza tattiche dilatorie, senza artifici intesi a perpetuare ingiuste situazioni di privilegio, di abuso, di malcostume e di malgoverno.

Ogni giorno perduto su questo cammino è un oltraggio alla democrazia rappresentativa, perchè equivale a non tener conto che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo sta indicando inequivocabilmente in quale direzione ci si deve muovere.

Nel contesto, così delineato, delle riforme istituzionali si propone, in particolare, l'inserimento del Veneto nel modello delle regioni a statuto speciale, previste dall'articolo 116 della Costituzione.

Il presente disegno di legge costituzionale risponde a tale legittima attesa ed è stato redatto giovandosi di quanto vi è di positivo e collaudato nelle esperienze e nelle logiche che già hanno condotto all'istituzione di cinque regioni a statuto speciale.

Non aggiungere ad esse il Veneto, sarebbe un grave danno per l'Italia e per l'Europa.

È, infatti, sotto gli occhi di tutti il generoso contributo che i suoi abitanti hanno dato al progresso e al benessere nazionale. Essi costituiscono un esempio ammirevole di probità, laboriosità, senso civico, sobrietà, tolleranza e civiltà. Non è forse interesse di tutti di mettere queste doti in grado di esplicarsi nel modo migliore?

Non si sottovaluti, altresì, che esse sono mortificate non solo dalle ben note e insopportabili carenze delle istituzioni,

bensì persino da un fatto in sé positivo: l'essere il Veneto confinante con altre due regioni a statuto speciale.

Questo disegno di legge costituzionale si inserisce nel più ampio quadro delle riforme istituzionali. Infatti contempla un problema di portata assai vasta, legato alla fine naturale di quel sistema secondo il quale l'articolazione dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali riservava al primo una competenza generale, demandando a questi ultimi di occuparsi soltanto di settori specifici, spesso ulteriormente svuotati da un'abnorme dilatazione dell'intervento statale.

Questo deprecato sistema, d'altronde, ha fatto il suo tempo e si è rivelato non solo iniquo, ma soprattutto fallimentare.

Lodevolmente l'articolo 5 della Costituzione - che si apre con fiducia ai tempi nuovi e alla democrazia pluralistica - stimola e impone il decentramento verso gli enti territoriali. Esso, purtroppo, è stato interpretato in maniera tanto restrittiva da essere rimasto pressochè inattuato.

Non a caso questa violazione per omissione del dettato costituzionale viene talvolta addotta, in dottrina, ad esempio di ostruzionismo della maggioranza.

È comunque triste e sconcertante constatare che una costituzione formale, lontanissima dal modello accentratore dello Stato fascista, si sia poi tradotta, almeno sul punto delle autonomie locali, in una costituzione materiale di ben altro tipo, per usare un eufemismo.

Ma l'Europa del terzo millennio non può essere statalista, centralista e nazionalista. Vi si oppone - con ragioni politiche e ideologiche, ma anche pratiche e morali - proprio l'ampliamento delle funzioni pubbliche. Esso postula che esse siano concretamente devolute a chi è in grado di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comprenderle, di farvi fronte con realismo e immediatezza, di adattarle alle esigenze locali e temporali, il tutto nel modo più economico, efficace, controllabile e democratico.

Si tratta di un decentramento che non incide sulla sovranità dello Stato modernamente intesa, ma che la riadduce al popolo che ne è non solo il destinatario, ma anzitutto il titolare.

Il sistema del futuro - se vi sarà progresso e democrazia veramente rappresentativa - sarà dunque quello di un'Europa delle regioni (più che di un'Europa delle patrie), nel quale saranno le regioni stesse a farsi carico di quanto sarebbe agghiacciante se fosse affidato a un grande Leviatano.

In questo quadro - atteso che non si lede il concetto di unità nazionale, ma lo si razionalizza e ottimizza in funzione europeista - potranno e dovranno essere decentrati anche compiti quali quelli giurisdizionali e tributari. Così si avvicinerà la giustizia al popolo, così si utilizzeranno meglio le risorse economiche; così, per converso, il popolo potrà democraticamente e immediatamente vigilare che ciò avvenga nel modo più trasparente e corretto.

Chi vi si opponesse confesserebbe di temere trasparenza e correttezza.

Il presente disegno di legge costituzionale, dunque, persegue altresì lo scopo di valorizzare le risorse umane, sociali, ambientali dell'Italia e della Comunità europea.

La sua approvazione, pertanto, è conforme all'interesse pubblico, inteso concretamente e realisticamente come interesse di tutti e di ciascuno. Per converso il suo rigetto - palese o, peggio, attraverso pratiche defatigatorie - si risolverà in un ulteriore pregiudizio morale, sociale ed economico per tutta la nazione. E, in quanto tale, sarà giudicato, anche politicamente, dal corpo elettorale. Esso, infatti, si rende conto di trovarsi di fronte ad un'ini-

ziativa legislativa, semplice ed efficace, inserita nella legalità costituzionale, che favorisce la rinascita e il rinnovamento delle istituzioni nazionali.

Ciò è dimostrato *a contrariis* dai danni cagionati ogni giorno dal sistema attuale, demotivante e demoralizzante per la parte più attiva e sana delle forze sociali.

Esso favorisce situazioni di sfruttamento, di parassitismo e di gestione irrazionale delle risorse comuni. Inoltre allontana amministratori e amministrati, rendendo gli uni meno efficienti e controllabili, gli altri meno produttivi e competitivi in un contesto di mercati internazionali sempre più aperti alla concorrenza.

Non contrastare simili perversi risultati sarebbe imperdonabile, specie nell'attuale drammatica congiuntura recessiva.

Chi abbia a cuore i più elementari doveri di solidarietà nazionale deve, invece, operare a favore di ogni intervento foriero di rilancio economico. Tra questi è prioritario ridare fiducia a quei settori produttivi, localizzati nel Veneto, oggi demotivati e mortificati, che non chiedono sussidi, ma soltanto di non essere continuamente sottoposti a autentici *pogrom* economici e di poter lavorare, in pace e in armonia con le istituzioni, per il bene comune.

È disonesto e mistificatorio opporsi al presente disegno di legge adducendo fumi o insinceri concetti di solidarismo.

Chi lo fa è inserito nel perverso sistema dell'abuso, dell'illegalità e del parassitismo.

Si è ben messo in risalto che quanto nuoce agli interessi nazionali, nuoce anche al concreto adempimento dei doveri di solidarietà e, a lungo andare, si rivela dannoso per gli stessi apparenti beneficiari.

Il proponente pertanto confida che il presente disegno di legge costituzionale abbia ragione di eventuali opposizioni sostanzialmente conservatrici e sia approvato, nella attuale legislatura, per i suoi contenuti autenticamente riformisti e progressisti.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

*(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione)*

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

**Art. 2.**

*(Statuto speciale della Regione Veneto)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale del Veneto presenta alle Camere il testo dello statuto speciale d'autonomia della Regione Veneto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, per l'approvazione con legge costituzionale.

**Art. 3.**

*(Attuazione dello statuto speciale d'autonomia)*

1. Lo statuto speciale d'autonomia della Regione Veneto, adottato con legge costituzionale ai sensi dell'articolo 2, viene attuato con leggi e regolamenti regionali.

**Art. 4.**

*(Potestà legislativa della Regione autonoma Veneto)*

1. Lo statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Veneto la potestà legi-

slativa nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie previste dallo stesso statuto.

2. Lo statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Veneto la potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nelle materie, diverse da quelle determinate ai sensi del comma 1, che non siano riservate alla legislazione statale.

3. Nelle materie disciplinate dalle leggi dello Stato, la Regione autonoma Veneto può emanare norme legislative integrative, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

4. La Regione autonoma Veneto esercita la potestà regolamentare nelle materie disciplinate con proprie leggi.

5. La Regione autonoma Veneto adotta norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee nelle materie di cui al comma 1.

6. Lo statuto speciale della Regione autonoma Veneto, in armonia con la Costituzione, determina il procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

#### Art. 5.

*(Riserva di posti nel pubblico impiego)*

1. Lo statuto speciale riserva ai cittadini residenti nella Regione autonoma Veneto da almeno quattro anni l'accesso al pubblico impiego, ivi comprese la magistratura ordinaria e amministrativa, in rapporto alla disponibilità di posti nell'organico delle amministrazioni.

#### Art. 6.

*(Organi della Regione e principi dell'ordinamento regionale)*

1. Sono organi della Regione autonoma Veneto: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo presidente.

2. Lo statuto speciale disciplina il sistema di elezione dei consiglieri regionali, del

presidente della Giunta e della Giunta regionale e determina la forma di governo, i principi relativi al funzionamento ed alle attribuzioni degli organi di governo, all'ordinamento dei servizi pubblici regionali, all'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali nonchè alle modalità della partecipazione popolare.

3. Lo statuto regionale determina e disciplina le attribuzioni degli organi della Regione autonoma Veneto, nonchè le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni amministrative)*

1. La Regione autonoma Veneto esercita le funzioni amministrative nelle materie disciplinate con proprie leggi ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3.

2. Nelle materie escluse dalla legislazione regionale lo Stato può, con legge ordinaria, delegare alla Regione autonoma Veneto l'esercizio delle relative funzioni amministrative nel territorio regionale.

3. Le funzioni amministrative della Regione autonoma Veneto possono essere delegate, anche in via permanente, agli enti locali del territorio regionale.

#### Art. 8.

##### *(Partecipazione della Regione all'attività del Governo dello Stato)*

1. Il presidente della Giunta della Regione autonoma Veneto partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri con diritto di voto nelle materie che interessano la Regione.

#### Art. 9.

##### *(Attività di rilievo internazionale della Regione)*

1. La Regione autonoma Veneto:

a) ha facoltà di svolgere attività di rilievo internazionale;

b) ha facoltà di stipulare accordi con le corrispondenti entità territoriali di altri Stati.

2. La Regione autonoma Veneto partecipa alla formazione del comitato delle Regioni europee.

#### Art. 10.

##### *(Autonomia finanziaria)*

1. La Regione autonoma Veneto dispone di autonomia finanziaria nelle forme stabilite da una legge dello Stato, che la coordina con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

2. Nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1 e in quelle indicate nella legge di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione autonoma Veneto può istituire tributi propri e tributi addizionali sui tributi erariali.

3. La Regione autonoma Veneto ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

4. Alla Regione autonoma Veneto sono devoluti i tre quarti del gettito delle imposte dirette e indirette il cui presupposto sia localizzato nel suo territorio.

#### Art. 11.

##### *(Controlli statali sulla Regione)*

1. Il Commissario del Governo nella Regione autonoma Veneto, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, non esercita poteri di amministrazione attiva attinenti le competenze regionali.

2. Il controllo statale sull'attività amministrativa della Regione autonoma Veneto è esercitato dalla sezione regionale della Corte dei conti, in conformità alle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti.



## Art. 12.

*(Controlli della Regione sugli enti locali)*

1. Lo statuto speciale della Regione Autonoma Veneto istituisce gli organi di controllo degli enti locali del suo territorio, disciplinandone le forme.

## Art. 13.

*(Organizzazione degli uffici regionali, degli enti locali e degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato nel territorio regionale)*

1. Lo statuto speciale della Regione autonoma Veneto disciplina l'organizzazione degli uffici regionali e stabilisce i principi che regolano l'organizzazione degli uffici degli enti locali nel territorio della Regione, ivi comprese le modalità ed i requisiti per l'accesso all'impiego.

2. Lo statuto speciale della Regione autonoma Veneto può altresì disciplinare, con proprie leggi e regolamenti, particolari modalità per l'accesso all'impiego negli uffici statali situati nel territorio regionale, tenuto conto delle sue caratteristiche geografiche, socio-politiche ed etniche.

## Art. 14.

*(Tutela delle tradizioni regionali e sviluppo dell'economia della Regione Autonoma Veneto)*

1. Lo statuto speciale della Regione autonoma Veneto individua le forme ed i mezzi necessari per la tutela delle tradizioni anche linguistiche del Veneto, tenuto conto delle diverse identità locali.

2. La Regione autonoma Veneto promuove lo sviluppo dell'economia regionale, individuando nello statuto speciale le forme di intervento più idonee, nonché le misure più adeguate per la graduale riduzione della disoccupazione nel territorio regionale.

## Art. 15.

*(Disposizioni finali)*

1. La Regione autonoma Veneto adegua i contenuti ed i metodi della sua azione legislativa, amministrativa e di programmazione al principio di collaborazione con le autonomie locali e promuove, anche mediante l'istituzione di specifici organi, il concorso delle autonomie locali all'elaborazione e alla definizione dell'indirizzo politico regionale.

2. Le province ed i comuni veneti hanno autonomia statutaria e finanziaria in conformità alle leggi regionali.

3. Con legge regionale sono determinati l'ordinamento, le funzioni e le circoscrizioni territoriali delle province e dei comuni veneti, in conformità ai principi fissati da leggi statali, in modo che siano garantite:

a) la partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali;

b) la ripartizione delle funzioni amministrative e delle relative risorse in conformità agli interessi di ciascuna popolazione e alle caratteristiche del rispettivo territorio;

c) la collaborazione tra Regione autonoma Veneto e province e comuni veneti, nonché il coordinamento all'interno di ogni settore di intervento.

## Art. 16.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Secondo le modalità ed entro i termini individuati dallo statuto speciale della Regione autonoma Veneto, con legge dello Stato si provvede a trasferire alla Regione gli uffici e i beni relativi alle sue funzioni nonché a riorganizzare di conseguenza le amministrazioni periferiche dello Stato nel territorio regionale.

2. Gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato situati nel territorio della Regione che esercitano, in via esclusiva o prevalente, funzioni attinenti le materie di cui all'articolo 4, comma 1, sono collocati presso l'amministrazione regionale.